

TRIBUNALE DI MODENA

RICORSO EX ART 14 TER LEGGE 3/2012

CON RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Nel procedimento di VG Tribunale di Modena

OCC: Dott.ssa Marcella Montanari

Vincenzo Grasso Silvestro, OMISSIS rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dal Prof. Avv. Nicola Soldati del Foro di Modena, C.F. SLDNCL67L25F257C (fax: 059.4394063 pec: avvnicolasoldati@cnfpec.it) con domicilio eletto in 41124 Modena, Via Mario Vellani Marchi 20, presso cui dichiara di voler ricevere le future comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, più avanti per brevità indicato come ricorrente

PREMESSO

- che il ricorrente ha presentato, in data 9 aprile 2021, domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento all'Organismo di Composizione della crisi presso la Camera di Commercio di Modena (di seguito anche solo "OCC"), versando in situazione di sovraindebitamento (**doc. 1**);
- che, l'OCC della Camera di Commercio di Modena ha nominato, quale gestore della crisi, la Dott.ssa Marcella Montanari (**doc. 2**);
- che la Dott.ssa Montanari prendeva prontamente contatto con il ricorrente iniziando a svolgere le attività accertative previste *ex lege*;
- che, successivamente alla nomina della predetta professionista, sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita tutta la documentazione richie-

sta, necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore che di seguito si riassume;

- che la presente domanda è corredata dalla documentazione prevista dalla legge regolatrice e la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione particolareggiata predisposta dal professionista designato (**doc. 3**);

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso, domiciliato, espone quanto segue.

1. Profilo oggettivo

Appare doverosa una premessa riguardante i requisiti dell'istante, al fine di evidenziare sin da subito come lo stesso rientri pienamente nelle **condizioni di ammissibilità** previste dalla norma in esame per l'accesso alla richiesta procedura.

Il signor Vincenzo Grasso Silvestro è stato il titolare firmatario e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, sita in **OMISSIS**, dal 2002, anno di costituzione della stessa.

E ciò sino al 12 novembre 2019, data in cui l'impresa individuale è stata cancellata dal Registro Imprese (**doc. 4**).

Come meglio si vedrà dalla narrativa di seguito esposta, ove sono bene specificate le cause che hanno portato l'istante a richiedere l'ammissione alla procedura in oggetto, il ricorrente versa oggi in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. a), della Legge n. 3/2012, ossia per sovraindebitamento *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà*

di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

E ciò a causa dell'ingente debito maturato (come si vedrà *infra* al successivo par. 2 del tutto incolpevolmente) nei confronti dell'Erario che ha, conseguentemente, impedito all'istante di adempiere regolarmente alle ulteriori proprie obbligazioni.

Preliminare all'esame delle criticità che hanno cagionato l'odierna situazione di sovraindebitamento, è la piena legittimazione del ricorrente a promuovere la presente procedura:

(i) ai sensi dell'art. 7, secondo comma lett. a) della 3/2012 legge il signor Grasso Silvestro è legittimato non essendo soggetto alle procedure concorsuali previste dall'art. 1 R.D. n. 267/1942 **essendo l'impresa individuale cancellata dal registro imprese da più di un anno ai sensi dell'art. 10 L.F. (cfr. doc. 4);**

(ii) ai sensi dell'art. 7, secondo comma lett. b) della summenzionata legge, il ricorrente deve ritenersi legittimato in quanto **nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012.**

Nel caso di specie, il ricorrente è stato il titolare firmatario e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, sita in **OMISSIS**, dal 2002, anno di costituzione della stessa, fino alla sua cancellazione dal Registro Imprese, avvenuta in data 12 novembre 2019.

Ne consegue che il signor Grasso Silvestro, nella sua qualità di ex titolare dell'omonima impresa individuale, non è soggetto fallibile per estensione del

fallimento della stessa, in quanto l'impresa stessa non può essere dichiarata fallita, ai sensi dell'art. 10 L.F., essendo trascorso oltre un anno dalla cancellazione della stessa dal Registro Imprese.

2. Le cause che hanno portato alla situazione debitoria

Come appena significato, il Signor Vincenzo Grasso Silvestro, nell'anno 2002, aveva abbandonato la posizione lavorativa da dipendente per avviare una propria attività di autotrasporti, sotto forma di impresa individuale.

La suddetta impresa individuale aveva ad oggetto l'autotrasporto di merci.

Tale attività ha consentito all'istante di condurre, sino dagli inizi, un'esistenza dignitosa e priva di qualsivoglia problematica legata ad aspetti puramente economici e finanziari: infatti, grazie ai proventi dell'attività descritta, lo stesso poteva affrontare tutte le ordinarie spese del proprio nucleo familiare.

Nell'anno 2005, peraltro, il signor Grasso Silvestro ha sottoscritto, insieme alla moglie, un contratto di mutuo fondiario per l'acquisto dell'abitazione familiare, con la ragionevole convinzione di poterlo ripagare grazie alla stabilità economica derivatagli dalla propria attività d'impresa (**doc. 5**).

La situazione economica del signor Grasso Silvestro e di conseguenza di tutto il nucleo familiare ha, tuttavia, incontrato un serio ostacolo quando l'impresa individuale di autotrasporti ha subito un grave dissesto economico e finanziario, causato da vari sinistri - di cui uno di particolare gravità - occorsi ai mezzi utilizzati per il trasporto delle merci e ad un considerevole calo del lavoro conseguente all'impossibilità di utilizzare tali mezzi.

In questa situazione l'impresa ha cominciato ad accumulare debiti ingenti con l'Erario senza riuscire a ripianarli stanti le importanti spese e il calo delle entrate.

A causa dell'incresciosa vicenda di cui sopra, e degli ingenti debiti maturati dopo la chiusura dell'impresa, il ricorrente si è trovato, quindi, nell'impossibilità di pagare regolarmente le rate del mutuo fondiario.

Oltre a ciò, si trovava costretto a sospendere, altresì, il pagamento delle rate mensili del finanziamento concesso per i benefici sulle rate del mutuo di cui al "Piano Famiglie" (**doc. 6**).

A seguito della cessazione della propria attività d'impresa, dal 2019 il signor Grasso ha prima prestato attività alle dipendenze di Vallicelli Ermes S.r.l. Trasporti Internazionali e, dal 2021, con contratto a tempo determinato con scadenza ad agosto 2022, presta la propria attività lavorativa presso Transcar-go S.A., percependo una retribuzione netta mensile di circa Euro **OMISSIS** (**doc. 7**).

Tramite il proprio stipendio, ha cercato di adempiere a tutte le obbligazioni assunte, ma non sempre vi è riuscito.

Da ultimo, varrà la pena rilevare come, nel caso in esame, l'istante non abbia in alcun modo assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere: tale requisito di meritevolezza sarà ancora più evidente, a seguito dell'esame della genesi della posizione debitoria dell'istante di seguito esposta.

3. Procedura familiare

L'odierno ricorrente, pur avendo presentato domanda di accesso ai servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento separatamente dalla propria moglie, sig.ra Monica Beltrami, ai sensi della nuova disposizione di cui all'art. 7 bis della legge 3/2012, introdotta dalla Legge n. 176/2020, ha richiesto, successivamente, all'OCC presso la Camera di Commercio di Modena di instaurare

una procedura familiare, unitamente alla moglie signora Monica Beltrami, essendo essi conviventi ed avendo la situazione di sovraindebitamento dei due istanti un'origine comune.

L'OCC, infatti, ha provveduto a nominare il medesimo Gestore della Crisi per entrambi i coniugi, nella persona della Dott.ssa Marcella Montanari.

Si rimette, dunque, alla valutazione dell'On. Giudice adito l'opportunità di riunione e coordinamento dei due procedimenti in parola, così come disposto dal comma 4 del già menzionato art. 7 bis.

4. I debiti

Su domanda dell'istante l'OCC presso la Camera di Commercio di Modena ha nominato la Dott.ssa Marcella Montanari quale gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012 la quale ha redatto la situazione patrimoniale della ricorrente (**doc. 3**) che, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti posizioni debitorie.

La massa debitoria del ricorrente che ha causato la situazione di sovraindebitamento è costituita in buona parte, come sopra accennato, dall'ingente debito maturato nei confronti dell'Erario, dettagliatamente descritto nella documentazione prodotta, di Euro 253.845,80 (**doc. 8**): in proposito, si segnala sin da ora che il ricorrente ha ricevuto i corrispondenti avvisi di pagamento attraverso il governo Lussemburghese che ha richiesto il pagamento per conto di Agenzia delle Entrate Riscossione, procedendo, di fatto, a pignorare una quota (per l'importo di Euro 320,00) dello stipendio del ricorrente (**doc. 8 bis**).

Oltre al suddetto debito erariale, contribuiscono a formare la massa debitoria:

- **Marte SVP s.r.l. – C.F. e P.I. 04634710265** con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri: mutuo fondiario sottoscritto in data 25 giugno 2008, stipu-

lato per l'acquisto della casa familiare (**doc. 5**), per l'importo di Euro 210.170,00, come da atto di precetto notificato ai coniugi (**doc. 9**) (il predetto importo è da dividersi al 50% con la moglie Beltrami Monica) a cui è seguito atto di pignoramento immobiliare per Euro 263.391,90: 50% imputabile al signor Grasso Silvestro **Euro 131.695,95**;

- il finanziamento concesso da **Unipol S.p.A.** per il pagamento delle rate del mutuo nel periodo di sospensione previsto dal c.d. Piano famiglie, credito ceduto a Marte Spv, precisato in complessivi Euro 18.609,73, di cui **Euro 9.304,86** relativi al Signor Grasso (quota 50%) (cfr. **doc. 6**);

- un contratto di prestito consolidamento chirografario con **Intesa San Paolo** per l'importo finanziato di Euro 11.000,00, stipulato per permettere al nucleo familiare di sostenere le normali spese di vita. Il finanziamento in parola è, ad oggi, in regolare ammortamento ed il debito residuo ammonta ad **Euro 7.148,53 (doc. 10)**;

- **Condominio Gardenia**: spese condominiali per Euro 1.674,30, che, al netto del deposito e delle somme pagate per il 2021, ammontano ad oggi ad Euro 320,69. Somma di competenza del signor Grasso Silvestro: **Euro 160,35**.

5. Profilo oggettivo

La situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni, come definito dall'art. 6, comma 2, della Legge 3/2012.

Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non

transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile.

Come si vedrà in dettaglio, l'attivo patrimoniale di cui dispone il ricorrente è valutabile in Euro 64.300,00, stando agli attuali ipotetici valori di mercato dei suoi beni, mentre il passivo di cui lo stesso deve attualmente rispondere ammonta ad Euro 430.732,87.

Il signor Grasso Silvestro Vincenzo, pur potendo contare sul proprio stipendio (**doc. 7**) non è in grado, materialmente, di estinguere i debiti con i propri redditi attuali.

Si segnala, da ultimo, che il ricorrente non risulta segnalato nel registro Protesti, non ha riportato condanne né ha procedimenti penali pendenti (**docc. 12 e 13**) e/o comunque inerenti ad atti in fronde ai creditori.

6. Elenco Creditori e Passività gravanti sul Sig. Grasso Silvestro Vincenzo

Attualmente gravano sul signor Grasso Silvestro Vincenzo le seguenti passività, che possono essere così riepilogate:

- 1) **Compenso OCC**: Euro 6.534,32, oggi, alla luce dei pagamenti già effettuati, **Euro 4.338,32** (Passività in prededuzione) (**doc. 14**).
- 2) **Compenso avvocato**: Euro 5.500,00 oltre accessori e spese vive (**Euro 8.198,33**) (Passività in prededuzione) (**doc. 15**).
- 3) **Agenzia delle Entrate Riscossione**: **Euro 253.845,80** (*cfr. doc. 8 e 8 bis*) (Passività in privilegio *ex art. 2752 c.c.*).
- 4) **Agenzia delle Entrate**: **Euro 4.472,54** (**doc. 8 ter**)
- 5) **Agenzia delle Entrate**: **Euro 10.968,19** (**doc. 8 quater**)

6) **Marte SVP s.r.l.** – C.F. e P.I. 04634710265 con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1: mutuo fondiario e ipotecario (quota di ½, coobbligato con la moglie). La somma precettata ai coniugi è pari a complessivi Euro 210.170,00 (cfr. doc. 5), a cui è seguito atto di pignoramento immobiliare per Euro 263.391,90; pertanto la quota di debito in capo al ricorrente è pari a complessivi **Euro 131.695,95** (cfr. **doc. 9**);

7) **Marte SVP s.r.l.** – C.F. e P.I. 04634710265 con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1: finanziamento per sospensione rate mutuo di cui al “Piano Famiglie” (quota di ½, coobbligato con la moglie). La somma precisata dal creditore è pari a complessivi Euro 18.609,73; pertanto la quota di debito in capo al ricorrente è pari a complessivi **Euro 9.304,86** (cfr. **doc. 6**);

8) **Intesa Sanpaolo s.p.a.** - prestito consolidamento chirografario: **Euro 7.148,53** (cfr. **doc. 10**);

9) **Condominio Gardenia**: spese condominiali per Euro 1.674,30, che, al netto del deposito e delle somme pagate per il 2021, ammontano ad oggi ad Euro 320,69. Somma di competenza del signor Grasso Silvestro: **Euro 160,35** (**doc. 11**).

10) **Spese perizia immobile (perito nominato dal Gestore della crisi)**: **Euro 600,00** (quota 50%, la restante quota del 50% verrà corrisposta dal coniuge sig.ra Monica Beltrami).

Il totale delle passività ammonta ad Euro 430.732,87, oltre a circa Euro 1.000,00 quale fondo spese per il Gestore.

7. Elenco attività del signor Grasso Silvestro Vincenzo

Tra le fonti di reddito del signor Grasso Silvestro Vincenzo vi sono:

1) **Euro 47.500,00** quale quota di $\frac{1}{2}$ del ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Soliera (MO), Via G. Puccini n. 94 di proprietà del signor Grasso Silvestro e della moglie Beltrami Monica, del valore stimato di Euro 95.000,00. Al riguardo sin da ora è stata formalizzata da parte di soggetto interessato una manifestazione di interesse all'acquisto per il prezzo di Euro 95.000,00 attraverso una proposta irrevocabile di acquisto dallo stesso formulata (**doc. 16 e 17**). Tale prezzo appare certamente più favorevole rispetto ad una vendita liquidatoria mediante asta competitiva in corso di procedura.

2) **Euro 16.800,00** quale importo complessivo derivante dalla quota di Euro 350,00 del proprio stipendio per 48 mesi.

Il totale delle attività ammonta ad Euro 64.300,00, in quanto i beni mobili ulteriori di cui il ricorrente è proprietario sono di scarsissimo valore e comunque rientrano nell'ambito dei c.d. beni impignorabili.

8. Situazione familiare, economica e patrimoniale e spese necessarie per il proprio sostentamento

La descritta situazione debitoria ha prodotto al signor Grasso Silvestro Vincenzo gravi conseguenze, tenuto conto che risulta aggravata da ulteriori spese che il ricorrente è costretto ad onorare per evitare la dismissione dei servizi necessari per far fronte alle primarie esigenze di vita.

Il signor Grasso Silvestro Vincenzo è convivente con la propria moglie, Beltrami Monica e la propria figlia Grasso Silvestro Laura, quest'ultima attualmente priva di reddito e con minore di pochi mesi, quindi, totalmente a carico dei genitori (**doc. 18**).

La signora Beltrami Monica presta la propria attività lavorativa presso Coop Alleanza 3.0 e percepisce uno stipendio netto mensile di circa Euro **OMIS-SIS**.

La stessa, al pari del marito, versa in una situazione di sovraindebitamento e, al fine di ripianare la propria esposizione debitoria, ha presentato anch'essa domanda di accesso al servizio di composizione della crisi presso l'OCC della Camera di Commercio di Modena, per mezzo dell'assistenza dello scrivente difensore.

La procedura idonea al ripianamento dei debiti della signora Beltrami in proporzione alle reali possibilità e fabbisogni della stessa è stata individuata anch'essa nella liquidazione del patrimonio.

I coniugi Beltrami e Grasso, in data 1 novembre 2021, al fine di avere accesso alla procedura di sovraindebitamento e di rendere più agevole ed appetibile la vendita dell'immobile di proprietà, stante l'interessamento di un possibile acquirente, si sono trasferiti in un'altra abitazione condotta in locazione.

Il contratto di locazione stipulato dai coniugi prevede il pagamento di un canone mensile di Euro 555,50, inserito tra le spese di mantenimento della famiglia (**doc. 20**).

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

a) composizione del nucleo familiare (doc. 18):

come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone di Grasso Silvestro Vincenzo, Beltrami Monica, Grasso Silvestro Laura;

b) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore

e della sua famiglia (doc. 20):

le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 1.850,00 mensili;

c) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 21).

9. Proposte per porre fine alla situazione di dissesto economico

Per superare descritta situazione di dissesto economico, si propone la **liquidazione totale del patrimonio dell'istante**, e in particolare:

➤ Euro 47.500,00 (quota di ½ di Euro 95.000,00): derivanti dalla vendita dell'abitazione sita in Soliera (MO), Via G. Puccini n. 94 di proprietà del signor Grasso Silvestro e della moglie Beltrami Monica, del valore stimato di Euro 95.000,00 / 100.000,00 (come da valutazione dell'agenzia immobiliare doc. 14). Al riguardo sin da ora è stata formalizzata da parte di soggetto interessato una manifestazione di interesse all'acquisto per il prezzo di Euro 95.000,00 attraverso una proposta irrevocabile di acquisto dallo stesso formulata (**doc. 16**). Tale prezzo appare certamente più favorevole rispetto ad una vendita liquidatoria mediante asta competitiva in corso di procedura;

➤ quote di reddito futuro prodotto nel periodo di quattro anni, derivanti dall'attività di lavoro dipendente, pari a complessivi Euro 350,00 mensili per un totale di Euro 16.800,00;

Le quote nette di reddito futuro saranno a disposizione dei creditori prevedibilmente ogni fine anno e, comunque, subordinatamente al pagamento delle imposte e dei contributi correnti.

I beni mobili di cui l'istante è proprietario sono di scarsissimo valore e comunque da ritenersi impignorabili, come già sopra evidenziato.

Le risorse finanziarie derivanti dalle quote di stipendio e dalla vendita del bene di cui sopra potrebbero essere impiegate nel seguente modo:

1) pagamento integrale dei crediti prededucibili: spese di giustizia, compensi spettanti ai professionisti e al liquidatore;

2) pagamento parziale del creditore ipotecario nella misura dell'importo di vendita dell'immobile al netto delle spese da sostenersi per la vendita;

3) pagamento dei creditori privilegiati, rispettando l'ordine delle preferenze e dei privilegi ai quali sarà attribuito il residuo dal ricavato della liquidazione dell'attivo, dopo aver detratto le spese della procedura, pagato i crediti prededucibili e il creditore ipotecario;

4) pagamento dei creditori chirografari, ai quali sarà attribuito l'eventuale residuo dal ricavato della liquidazione dell'attivo, dopo aver detratto le spese della procedura, pagato i crediti prededucibili, credito ipotecario e quelli privilegiati.

Si segnala, inoltre, che con la presente procedura l'istante ha intenzione di proporre ai creditori un piano di pagamenti che soddisfi gli stessi in misura superiore rispetto a quanto questi sarebbero in grado di ricavare da una eventuale vendita all'asta dell'unico bene di proprietà del signor Grasso (immobile sito in Soliera (MO), Via G. Puccini n. 94) a seguito di procedure esecutive individuali.

È, infatti, evidente che la vendita del summenzionato bene al prezzo di mercato garantirebbe un maggiore realizzo rispetto alla vendita all'asta in sede liquidatoria che, oltre ad avere un prezzo base notevolmente inferiore (al valore di mercato), sarebbe condizionata anche da eventuali offerte al ribasso o, nella peggiore delle ipotesi, da diserzioni che provocherebbero un abbattimento *ex*

lege del predetto prezzo base d'asta.

Il ricorrente chiede, sin da ora, di essere ammesso al beneficio della esdebitazione *ex art. 14-terdecies* della L. n. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

Alla luce di quanto sopra esposto, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012 e succ. mod., e in considerazione della relazione del Gestore della crisi, che si allega, (*cf. doc. 3*) nella quale viene rilevata l'attendibilità e la realizzabilità di quanto proposto, il ricorrente signor Grasso Silvestro Vincenzo, come sopra, rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica della documentazione prodotta, ritenuti sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio

VOGLIA

- emettere il decreto di apertura della liquidazione, pronunciando ogni necessario e opportuno provvedimento ed in particolare;
- disporre la nomina di un liquidatore nella persona del già nominato gestore della crisi Dott.ssa Marcella Montanari;
- determinare la somma annuale non compresa nel procedimento di liquidazione *ex art. 14 ter* comma 6, secondo la prassi del Tribunale;
- disporre ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, della Legge 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azione cautelari ed ese-

cutive sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore né essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione in forza di titolo oppure di causa giuridica anteriore;

- disporre che i creditori non sono legittimati a riscuotere ulteriori somme derivanti da pignoramenti presso terzi o da cessioni di credito in corso;
- sospendere la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 214/2020 Tribunale di Modena;
- disporre la sospensione dei pagamenti delle rate del prestito consolidamento chirografario stipulato con Intesa Sanpaolo s.p.a.;
- disporre la sospensione del pagamento del finanziamento Unipol S.p.A., ceduto a Marte Spv, per la sospensione delle rate del mutuo “Piano Famiglie” di cui al doc. 6;
- sospendere qualsivoglia azione esecutiva promossa da Agenzia delle Entrate Riscossione in Lussemburgo;
- dichiarare che i creditori aventi titolo o causa giuridica posteriori al momento di esecuzione della pubblicità disposta con l’emanando decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 14 *duodecies*, comma 1, legge n. 3 del 2012, con sospensione sia degli effetti riguardanti le eventuali esecuzioni pendenti anche presso terzi, e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito in corso;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto.

Con preghiera di convocare il ricorrente, personalmente e/o il sottoscritto avvocato qualora il Tribunale intendesse suggerire modifiche alla domanda presentata.

Si depositano i seguenti documenti:

OMISSIS

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della ricorrente dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente procedura è pari ad Euro 98,00.

Con osservanza.

Modena, 15 marzo 2022

Prof. Avv. Nicola Soldati